

---

STATUTO SOCIALE  
**NoAngels Rimini a.s.d.**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Denominazione**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede a Rimini in Via P. Marconi 78, un'associazione che assume la denominazione "**NoAngels Rimini associazione sportiva dilettantistica**", in breve "**NoAngels Rimini a.s.d.**". La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera della assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto, rimanendo però sempre nel Comune di Rimini.

**Art. 2 - Scopi**

La NoAngels Rimini a.s.d. è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non persegue alcuna finalità di lucro e opera esclusivamente per fini sportivi, ricreativi e culturali.

**Art. 3 - Oggetto**

La NoAngels Rimini a.s.d. si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e agonistiche; in particolare, a titolo non esaustivo: la pratica sportiva del pattinaggio in linea in tutte le sue forme e modalità quali, a esempio, hockey in line, street hockey, pattinaggio freestyle;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
- organizzare attività sportive, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

**Art. 4 - Accettazione delle norme sportive**

La NoAngels Rimini a.s.d. si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**TITOLO II**  
**SOCI**

**Art. 5 - Ammissione dei Soci**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo; una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. La validità della qualità di socio è

efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni ma non ha diritto a partecipare alla assemblea. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. ”

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in Assemblea dei Soci, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Interni;
- accedere a tutte le cariche sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo;
- al rispetto delle norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, esclusione o a causa di morte; le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- che si renda moroso, senza giustificato motivo, del mancato pagamento della quota associativa annuale;
- che non presenti entro i termini richiesti il certificato medico valido e idoneo all'attività sportiva;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate e motivate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.

### **TITOLO III**

#### **CARICHE SOCIALI**

#### **Art. 8 - Struttura dell'Associazione**

Gli Organi Sociali della NoAngels Rimini a.s.d. sono:

- Assemblea dei Soci.
- Presidente.
- Vice Presidente.
- Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci si deve riunire in via ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

- su convocazione del Presidente o del Vice Presidente;
- su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci;
- su richiesta scritta di ogni consigliere.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, mediante una delle seguenti modalità: a mezzo sito web dell'associazione, o tramite messaggio sui gruppi dei social network, o posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma.

Nell'Assemblea hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente. La nomina del segretario è fatta dal Presidente; il verbale dell'Assemblea dei Soci deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

#### L'Assemblea ordinaria:

- procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, a carico dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- procede sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti ( $\frac{3}{4}$ ) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.

### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione; al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente gli competono inoltre:

- il coordinamento di tutte le attività promosse dall'associazione;
- il controllo diretto sulla gestione tecnico-sportiva;
- il controllo diretto sulla gestione amministrativa-contabile;

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Art. 11 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in tutte le sue funzioni, con autorizzazione a sottoscrivere in proprio atti o comunicazioni dell'Associazione.

### **Art. 12 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea dei Soci, amministra e dirige l'Associazione e promuove le attività sociali; è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

---

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo invio di lettera semplice o e-mail, da consegnare almeno dieci giorni prima della adunanza. Le sedute sono validamente costituite allorché sia presente la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente. La nomina del segretario è fatta dal Presidente. Il verbale del Consiglio Direttivo deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- programmare le attività sociali;
- predisporre i regolamenti Interni;
- stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- eleggere, nel suo seno, il Tesoriere per la gestione del Fondo Sociale;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **TITOLO IV**

#### **RISORSE ECONOMICHE - GESTIONE FONDO SOCIALE**

##### **Art. 13 - Fondo Sociale**

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Costituiscono il fondo comune anche tutti i beni acquistati e gli eventuali avanzi di gestione.

Il Fondo Sociale non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

##### **Art. 14 - Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

##### **Art. 15 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre, entro tre mesi dalla chiusura sociale, il rendiconto economico e finanziario da presentare per

l'approvazione all'Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 16 – Pubblicità e Trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea dei Soci, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro dei Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico e finanziario annuali.

Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

### **TITOLO V**

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 17 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 18 - Richiamo ad altre norme**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

---